



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando si cancella un protesto?

Autore: Carlos Arija Garcia | 10/09/2021



La procedura per uscire dalla lista nera dei cattivi pagatori in caso di rate non versate o assegni a vuoto. Cosa si rischia per la recidiva.

Se vai a chiedere un prestito o un mutuo e ti vedi respingere la domanda, i motivi possono essere diversi: non offri le dovute garanzie per la restituzione dei soldi, il valore dell'immobile è decisamente inferiore alla cifra richiesta, oppure hai avuto in passato qualche serio problema con il pagamento delle rate di un precedente finanziamento. In quest'ultimo caso, potresti essere finito nel **Registro dei protesti** in qualità di cattivo pagatore, il che - oltre al rifiuto di un prestito -

potrebbe anche comportare che ti venga negata persino una carta di credito. A tuo favore c'è il fatto che questa situazione non dura in eterno, per cui è importante sapere **quando si cancella un protesto** in modo da poter disporre di un finanziamento.

Entrare nella black list dei cattivi pagatori non è sempre colpa di chi ci finisce dentro: a volte, può essere il frutto di un errore o di una procedura non legittima. Ad ogni modo, l'importante è ripulire quella che potremmo chiamare la «fedina creditizia», quella, cioè, che qualsiasi banca consulta quando le viene richiesto un mutuo o un prestito. Vediamo, allora, **come e quando si cancella un protesto** e quanto tempo ci vuole per togliersi l'etichetta del cattivo pagatore.

Protesto: quando si verifica?

Possiamo definire il **protesto** come la forma di **contestazione di un mancato o ritardato pagamento** rispetto alla data stabilita. Il mancato pagamento può dipendere anche da un assegno a vuoto. Non si tratta solo di un sollecito a versare quanto dovuto ma di un vero e proprio atto formale con tanto di procedura che può avere delle conseguenze piuttosto spiacevoli. Intanto, si viene iscritti nell'apposito Registro dei protesti, il che di per sé rappresenta un ostacolo per ottenere qualcosa da una banca. Prima, però, di trovare il proprio nominativo in questo elenco, il debitore ha la possibilità di «metterci una pezza» e di sanare la sua situazione.

Nel dettaglio, **quando scatta il protesto?** Succede, ad esempio, quando si verifica una di queste circostanze:

- viene effettuato un ordine di pagamento con un **assegno a vuoto**, cioè scoperto in tutto o in parte perché sul conto corrente non ci sono dei soldi a sufficienza;
- viene emesso un assegno o un pagamento **post-datato** e, al momento di incassare, non ci sono abbastanza soldi sul conto dell'ordinante;
- viene emesso un assegno falso, contraffatto o compilato in maniera incompleta per evitare che il beneficiario possa incassare l'importo dovuto;
- vengono effettuati dei pagamenti in ritardo di una o più rate di un finanziamento o non vengono per niente effettuati.

I problemi con i pagamenti di assegni rientrano nell'ambito del **protesto**

bancario, mentre quelli che hanno a che fare con mutui, prestiti o altri finanziamenti vengono definiti **protesti cambiali**.

Protesto: come avviene l'iscrizione al Registro?

Abbiamo detto che **l'iscrizione al Registro dei protesti** non avviene in modo immediato, ma c'è una procedura durante la quale il debitore può tentare di risolvere la situazione prima che sia troppo tardi.

Quando scatta il protesto per uno dei motivi sopra elencati (mancati pagamenti di rate, assegni a vuoto, ecc.), il primo passo della procedura prevede il cosiddetto «**avviso di levata**». Consiste nella comunicazione al debitore, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'apertura del procedimento nei suoi confronti.

Cosa può fare il debitore quando riceve la comunicazione? Ha **60 giorni di tempo per pagare** quanto dovuto più gli interessi, le spese e l'eventuale penale. In questo modo, eviterà il precetto ed il successivo pignoramento.

Se il pagamento non avviene entro i 60 giorni dalla data di comunicazione, si passa alla fase 2 della procedura, quella della «**levata di protesto**». Consiste in un documento che viene redatto con tutti i dati del debitore e le informazioni che riguardano il titolo di credito contestato (l'assegno a vuoto, la rata non versata, ecc.). Questo documento finisce nel **bollettino dei protesti** che contiene le contestazioni effettuate nell'arco di un mese e che viene trasmesso alla competente Camera di Commercio, la quale protocolla e pubblica il bollettino entro 10 giorni dalla data in cui l'ha ricevuto.

Cosa può fare il debitore quando finisce nel bollettino dei protesti? Le possibilità sono diverse. Le informazioni riportate nel bollettino, infatti, possono essere:

- modificate, se si effettua il pagamento **entro un anno** dalla data della levata di protesto;
- sospese, se il debitore viene riabilitato per avere effettuato il pagamento dopo un anno;
- annullate, se il protesto è scattato per errore o in seguito ad una procedura illegittima.

Se l'interessato non fa nulla di tutto ciò, si arriva al terzo step della procedura, ovvero **l'iscrizione al Registro dei protesti** contenuto nella **Centrale allarme interbancaria** (Cai). Si tratta di un atto ufficiale di rilievo: va detto, infatti, che la normativa prevede come reato il mancato rispetto degli obblighi di pagamento. Il debitore si troverà a dover pagare quanto pattuito con l'aggiunta di:

- interessi di mora;
- spese di iscrizione e di gestione al registro;
- penale del 10% di quanto dovuto.

Protesto: quanto dura l'iscrizione al Registro?

Se ancora ti chiedi **quando si cancella un protesto**, devi sapere che l'iscrizione all'apposito Registro dura **cinque anni**.

Fondamentale, quindi, pagare prima, anche quando il nominativo è stato riportato sul bollettino dei protesti e, come abbiamo visto, c'è la possibilità di sanare la propria situazione, pur pagando delle sanzioni.

Protesto: come chiederne la cancellazione?

Poiché la figura di riferimento a cui chiedere la **cancellazione del protesto** può cambiare da una Regione o da una provincia all'altra, si può dire che, in termini generali, la richiesta deve essere fatta al **Giudice di Pace**. Meglio, comunque, chiedere nel proprio Comune di residenza una conferma in merito.

Trovato l'interlocutore giusto, se ci sono i presupposti per la cancellazione, il debitore deve essere riabilitato entro un anno dal protesto, secondo la legge **[1]**. Ciò nonostante, però, se il giudice non ritiene che ci siano i presupposti per prendere tale decisione, può respingere la domanda. Può succedere, ad esempio, nel caso in cui il debitore non abbia pagato un numero molto elevato di rate di un finanziamento oppure emerga che ha operato in malafede.

Ad ogni modo, se si vuole ottenere la **cancellazione del protesto**, la prima cosa da fare è pagare. Il debito (comprensivo di interessi e spese) va saldato entro un

anno dalla notifica del protesto. Il pagamento può essere effettuato in banca, al creditore, in posta o all'ufficiale giudiziario che ha scritto la levata di protesto.

Fatto il pagamento entro i 12 mesi dall'iscrizione al Registro, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace (o all'interlocutore previsto nel territorio di residenza) per ottenere il decreto per la cancellazione del protesto. Occorrerà allegare alla richiesta il contratto del finanziamento o della pratica che ha fatto scatenare la contestazione e le ricevute dei versamenti effettuati. Occorrerà anche pagare:

- 16 euro di imposta di bollo;
- 8 euro di diritti di segreteria;
- 2 euro di visura dei protesti;
- 16 euro di certificato di esistenza in vita in bollo;
- 5 euro di certificato di esistenza in vita per il protesto.

Protesto: entro quando viene cancellato?

Se il giudice ritiene che ci siano i presupposti necessari, si arriva alla **cancellazione del protesto entro 25 giorni** dalla richiesta: 20 giorni per elaborare la pratica e 5 giorni per l'accettazione. Dopodiché, il nominativo sparirà dal Registro e sarà possibile tornare a fare «vita normale» con la banca.

Purché per «vita normale» si intenda continuare a pagare diligentemente le rate di un finanziamento o assicurarsi che gli assegni emessi siano coperti: una **seconda iscrizione al Registro dei protesti** potrebbe comportare dei problemi più seri e uscirne sarebbe ben più complicato rispetto alla prima volta.

Note

[1] Legge n. 108/1996.